

**SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI A.S. 2018/19**

Il/La sottoscritto/a .....nato/a .....(prov.....)  
 Il .....residente in .....  
 Insegnante di scuola..... (cl.di conc.....)  
 titolare presso la Scuola.....di..... dall'A.S.....  
 con decorrenza giuridica dal ...../...../.....  
 immesso in ruolo ai sensi con effettiva assunzione in servizio dal ...../...../..... ai fini della formulazione della  
 graduatoria dichiara sotto la propria responsabilità:

da compilare a cura dell'interessato	Anni	Punti	Riservato al Dir.Scol.
<b>I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO:</b>			
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) (Punti 6)			
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (Punti 6)			
B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado (4) (Punti 3)			
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B (Punti 3)			
B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1) (Punti 3)			
B3) (valido solo per la scuola elementare) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all' anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente: - se il servizio .prestato nell'ambito del plesso di titolarità (Punti 0,5) - se il servizio .stato prestato al di fuori del plesso di titolarità (Punti 1)			
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d'ufficio si veda anche la nota 5 bis). (Punti 6) Per ogni ulteriore anno di servizio: entro il quinquennio (Punti 2) oltre il quinquennio (Punti 3) per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia			
C1) per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all' anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C) (Punti 1,5) - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall' anno scolastico 92/93 fino all' anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C) (Punti 3)			
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter) (Punti 10)			

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7):

Tipo di esigenza	Punti	Riservato al Dir.Scol.
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) (Punti 6)		
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) (Punti 4)		
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro) (Punti 3)		
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) (Punti 6)		

III - TITOLI GENERALI (15):

Tipo di titolo	Punti	Riservato al Dir.Scol.
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) (Punti 12)		
B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente - per ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) (Punti 5)		
C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) (Punti 3)		
D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) (Punti 1)		
E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) (Punti 5)		
F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca"(si valuta un solo titolo) (si valuta un solo titolo) (Punti 5)		
G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE- IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16) (Punti 1)		
H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame. (Punti 1)		
I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3., comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B: il certificato viene rilasciato solo a chi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2)</li> <li>• ha frequentato il corso metodologico</li> <li>• sostenuto la prova finale</li> </ul> (Punti 1)		

L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame (Punti 0,5)		
N.B. i titoli relativi a B),C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di Punti 10		
<b>TOTALE PUNTI</b>		

Ad integrazione della suddetta dichiarazione, si allega una dichiarazione conforme agli allegati D) e F) e dichiarazione personale di cui ai punti II (esigenze di famiglia) e III ( titoli generali).

Data .....

Firma .....



più delle isole vale l'incarico sia nelle piccole isole che nelle grandi isole e d'ufficio, quello del personale delle piccole isole e quello del personale delle grandi isole nella mobilità volontaria ed a richiesta della d'ufficio.

Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedo per malattia del figlio) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.Lvo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola, né nel comune.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il personale del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate e quello di parificate e del servizio prestato nelle scuole parificate dell'infanzia e dell'istruzione primaria.

#### NOTE

(1) Il ruolo di appalto è diviso in: a) la scuola dell'infanzia; b) la scuola primaria; c) la scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 11 del D.Lvo n. 297/94 del CCNL sottoscritto il 18/06/94, dell'art. 6 del D.Lvo n. 297/94 del CCNL sottoscritto il 18/06/94 e dell'art. 67, comma 5, del CCNL sottoscritto il 29.11.2007.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferenziate sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

La dizione "piccole isole" è riservata di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

(4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.

In merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano per intero, ai sensi della presente voce, e nella scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.

Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se attualmente si è titolare nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia.

Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.Lvo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferenziate sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.

Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.

(5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione del personale) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione del personale all'apposito modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line. Il primo anno del trasferimento del punteggio nella scuola di continuità al personale DOS deve essere attestato dall'interessato con apposita dichiarazione del personale all'apposito modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line. Il primo anno del trasferimento del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall'a.s. 1998/99. L'anzianità di servizio dell'a.s. 1998/99 dell'ordinamento di servizio, nella scuola primaria, e

Yell'a.s. €€€€/t€€€€ pedla s€uola dell'iYfaYzia e pedla s€uola p€w€ada dei Ew€uYi di w€oYtagYa e delle piEble isole, YoY Ebstitutisce soluzione di continuit€ del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarit€ del docente al circolo Ew€ospoYdeYe. Il t€asfedeYe€to otteYuto p€EdeYe€weYe€ all'iYt€duzioYe dell'oc€aYiE t€a plessi dello stesso circolo interrompe la continuit€ di servizio.

Pe€la s€uola p€w€ada, il t€asfedeYe€to t€a i posti dell'oc€aYiE; Ew€uYe e liYgua Yello stesso E€ble YoY iYte€wpe la Eontinuit€ di servizio.

Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarit€ nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilit€) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarit€. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la fo€wazioYe dell'et€ adulta attivati p€sso i EeYt€ te€to€ali Ee si oc€aYize€aYyo Ye i EeYt€ p€wiyEali pedl'ist€duzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012 ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuit€ del servizio, va fatto riferimento alla titolarit€ del posto pedl'ist€duzioYe e la fo€wazioYe dell'et€ adulta a suo teWpo iYdividuati a livello di dist€tto. Pe€i doEeYti titol€ in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuit€ didattica € riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarit€ (o diurno o serale).

Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo p€ssoYale deYeEiEa€do della p€EdeYe€za di Eui all'a€ . j , titolo I, puYto III. Personale t€asfede€to d'uffiEo Yell'ultiwo otteYyo del p€seYe EwYt€to.

Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarit€ € riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio per la continuit€ del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.Lvo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorch€ non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarit€ ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge tj /€€t€€€€ Y. t€€, pedl'ist€duzioYe del servizio Yelle s€uole wilit€d. AYalogaYe€te all'asseYza pedwalattia, YoY iYte€wpe la continuit€ del servizio l'utilizzazioYe in altri compiti per inidoneit€ temporanea. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuit€ neanche la fruizione del EwYgedo dieYyale pedl'assisteYza a fawilia€ EwY g€ave disadlilit€ di Eui all'a€. q del D.Lvo Y. €€s/€€. "i p€Esa, iYoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarit€ ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarit€ ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'att€duzioYe del puYteggio iY EuestioYe. NoY iYte€wpe la EwYt€Yuit€ del servizio l'utilizzazioYe iY alt€ s€uola del docente in soprannumero nella scuola di titolarit€ n€ il trasfedeYe€to del doEeYe iY EuaYto sop€aYyue€a€do Eualo€a il wedesiw€ dEhieda iY EasEuy aYyo dell'otteYyo successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarit€ ovvero nel comune. La continuit€ di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarit€ viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 7, punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su dotazione provinciale.

Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fiYi dell'iYdividuazioYe del sop€aYyue€a€do da t€asfede€to d'uffiEo.

La continuit€ didattica, legata alla scuola di ex-titolat€, del p€ssoYale sEblastiE t€asfede€to d'uffiEo Yell'ultiwo otteYyo va EwYside€ata ai fiYi della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio seYza ave€ p€bdotto doW€yda o t€asfede€to a doW€yda EwYdizioYata, Ee dEhieda Ew€e p€w€a p€seYe€za iY EasEuy aYyo dell'otteYyo il d€Yt€ Yella s€uola o Yel Ew€uYe di p€EdeYe€te titol€t€, l'ave€ otteYuto Yel E€ble dell'otteYyo il t€asferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuit€ del servizio.

Qualo€a, s€aduto l'otteYyo iY EuestioYe, il doEeYe YoY addia otteYuto il d€Yt€ Yella s€uola di p€EdeYe€te titol€t€, i punteggi relativi alla continuit€ didattica Yell'otteYyo dov€aYyo esse€ d€fediti esEusivaweYe€ alla s€uola ove € stato t€asfede€to iY EuaYto sop€aYyue€a€do. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarit€ su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.Lvo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarit€, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarit€, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.Lvo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarit€. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuit€ del servizio nella scuola di titolarit€ la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di t€asfedeYe€to aYyuale salvo Ee si t€atti di doEeYe t€asfede€to Yell'otteYyo Euale sop€aYyue€a€do Ee addia Ehiesto, iY EasEuy aYyo dell'otteYyo medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarit€.

Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarit€ giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro Yell'otteYyo del p€ssoYale t€asfede€to iY EuaYto sop€aYyue€a€do. Pe€i doEeYti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarit€. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, gi€ titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia EwYdiato l'istituto di titol€t€.

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

q disEbi fiYi della fo€wazioYe della g€aduat€da pedl'iYdividuazioYe del sop€aYyue€a€do ed ai fiYi del t€asfedeYe€to d'uffiEo, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuit€ didattica nella scuola di attuale titolarit€ viene così valutata:

<p>C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarit€ senza soluzione di continuit€ in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), E2), B3)          - entro il quinquennio.....          - olt€ il EuiYdueYyo .....</p>	<p>Punti 2 Punti 3</p>
--	----------------------------

"ewp€ ai fiYi della fo€wazioYe della g€aduat€da pedl'iYdividuazioYe del sop€aYyue€a€do ed ai fiYi del t€asfedeYe€to d'uffiEo, vieYe valutata aYEe la continuit€ di servizio nella sede di attuale titolarit€, nella seguente misura:

<p>C0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarit€ senza soluzione di continuit€</p>	
---	--



a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;  
b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

(10) Si precisa che ai sensi della lettera B) si valuta un solo pubblico concorso.

E equiparata all'istituto di istruzione artistica. Si precisa che i posti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, e dei corsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado sono valutati dell'istituto di istruzione artistica e degli istituti della scuola secondaria di I grado ed assistita; analogamente i corsi ordinari a posti di istruzione secondaria di I grado della scuola secondaria di I grado sono valutati della scuola secondaria di I grado del ruolo dei docenti diplomati.

I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.

I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.

Il punteggio viene attribuito ai concorsi di istruzione artistica e del ruolo di istruzione artistica e della partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del reclutamento del personale artistico.

Ai sensi dell'art. 9 del D.M. 9 maggio 1973, sono esclusi dal ruolo di istruzione artistica la sola istruzione artistica di livello inferiore a quello del ruolo di istruzione artistica e del ruolo di istruzione artistica.

Tale punteggio spetta anche ai posti a cattedre nella scuola banditi precedentemente alla legge 270/82.

Tale punteggio spetta anche ai posti a cattedre nella scuola banditi precedentemente alla legge 270/82. Tale punteggio spetta anche ai posti a cattedre nella scuola banditi precedentemente alla legge 270/82.

Il punteggio viene attribuito ai posti a cattedre nella scuola banditi precedentemente alla legge 270/82.

(11) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

(11 bis) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Il punteggio viene attribuito ai titoli di istruzione artistica e del ruolo di istruzione artistica e della partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del reclutamento del personale artistico.

Il punteggio viene attribuito ai titoli di istruzione artistica e del ruolo di istruzione artistica e della partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del reclutamento del personale artistico.

Il punteggio viene attribuito ai titoli di istruzione artistica e del ruolo di istruzione artistica e della partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del reclutamento del personale artistico.

La laurea triennale o di I livello è valutata alla laurea specialistica o magistrale e dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.

Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99.

Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di 1. Il punteggio viene attribuito al titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, viene attribuito il punteggio di 1. Il punteggio viene attribuito al titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

- ai docenti titolari delle classi di istruzione artistica e del ruolo di istruzione artistica e della partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del reclutamento del personale artistico;

- ai docenti titolari della classe di istruzione artistica e del ruolo di istruzione artistica e della partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del reclutamento del personale artistico.

(13) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

Il punteggio viene attribuito ai titoli di istruzione artistica e del ruolo di istruzione artistica e della partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del reclutamento del personale artistico.

Il punteggio viene attribuito ai titoli di istruzione artistica e del ruolo di istruzione artistica e della partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del reclutamento del personale artistico.

(16) Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.